



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

**dr. Valter Camillo Del Rosario**                      **Presidente**

**dr. Federico Lorenzini**                                      **Consigliere - relatore**

**dr. Roberto Angioni**                                      **Consigliere**

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **24063** del registro di segreteria, relativo al

conto giudiziale n. 60183, reso da **Ferriccioni Bernarda**, in qualità di

economista del **Comune di Falerone (FM)** per l'esercizio finanziario **2022**;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 14 aprile 2026, con l'assistenza della

segretaria dott.ssa Susanna Ciarapica, il consigliere relatore dott.

Federico Lorenzini ed il Pubblico Ministero, in persona del dott.

Giovanni Cirillo; non comparso l'egente contabile, che ha inviato

memoria scritta.

**FATTO**

**1.** Il presente giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, che

concerne la gestione economica del Comune di Falerone (FM),

effettuata nell'esercizio finanziario 2022 da Ferriccioni Bernarda.

2. Nella relazione d'irregolarità n. 857/2025 il magistrato istruttore ha riferito che il conto è stato presentato al Comune entro il termine stabilito dal T.U.E.L. ed è stato dall'Ente tardivamente depositato presso questa Sezione; ciò in quanto il bilancio consuntivo per l'anno 2022 è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 15 del 2 maggio 2023, mentre l'Ente ha provveduto al deposito del conto giudiziale, tramite il portale Sireco, in data 18/7/2023 (oltre il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 233, comma 1, del D.lgs n. 267/2000).

Il conto è stato redatto in conformità al modello 23, di cui al D.P.R. n. 194/1996, risulta sottoscritto dall'agente contabile, reca il visto di regolarità apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed è stato parificato con determina n. 47/2023 dell'Ufficio di Ragioneria.

3. Nel merito, il magistrato istruttore ha rilevato che la Ferriccioni era agente contabile di fatto, in quanto la D.G.C. n. 32/2022, avente ad oggetto *"Individuazione dei soggetti che svolgono funzioni di agenti contabili- anno 2022"*, non la annoverava quale economo dell'Ente.

Ciò premesso, è stato evidenziato che:

- l'anticipazione di cassa, pari ad € 500,00, era stata disposta in assenza di un provvedimento formale (previsto dall'art. 32, comma 4, del Regolamento di contabilità);

- l'economo non ha tempestivamente rendicontato le spese sostenute, in osservanza del termine bimestrale fissato dall'art. 8 del Regolamento economale, rubricato *"Rimborsi delle somme anticipate"*; tali spese, pari ad € 1.358,94, sono state, comunque, rimborsate all'economo;

- le verifiche di cassa da parte dell'Organo di revisione sono avvenute con cadenza trimestrale, ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L.; esse si sono, tuttavia, limitate al riscontro del saldo contabile della cassa economale, senza opportuni controlli a campione su mandati e reversali.

4. Il magistrato istruttore ha, inoltre, segnalato il non corretto tracciamento della dotazione del fondo economale, in quanto, mentre la dotazione iniziale per € 500,00 trova la sua esatta contabilizzazione tra le partite di giro "Servizi per conto terzi" del conto del Tesoriere, il Responsabile del Settore Finanziario, nell'approvare le spese rendicontate dall'economista per complessivi € 1.358,94, aveva provveduto ad imputare ciascuna spesa al corrispondente capitolo di bilancio, emettendo mandati per i reintegri, che il tesoriere aveva poi pagato all'economista.

In pratica, l'economista, nell'incassare tali somme, ha attinto direttamente dagli ordinari capitoli di spesa, anziché dai pertinenti capitoli delle partite di giro (voce "Anticipazione di fondi per il servizio economato"), mentre il tesoriere ha corrisposto somme a favore dell'economista, imputandole su capitoli diversi da quelli previsti per legge (partite di giro).

In realtà, qualsiasi somma erogata all'economista a titolo di "reintegro" avrebbe dovuto essere contabilizzata nelle partite di giro sul capitolo "Anticipazioni fondi all'economista".

Infatti, sia l'anticipazione effettuata all'inizio dell'anno sia i reintegri eseguiti in corso d'anno avrebbero dovuto necessariamente trovare

riscontro nel conto giudiziale del tesoriere.

Una volta esauritosi lo stanziamento iniziale di cassa, si sarebbe dovuto procedere a variazioni di bilancio.

Secondo il magistrato istruttore, è venuta, dunque, a configurarsi un'anomalia contabile, da cui è derivata una lievitazione del budget a disposizione dell'eonomo.

Peraltro, la restituzione a fine esercizio dell'anticipazione economale è avvenuta in ritardo, essendo stata effettuata con reversale n. 21 del 20/1/2023.

5. Sotto altro profilo, il magistrato istruttore ha osservato che le spese economali seguono una procedura definibile come "*semplificata*", per far fronte, con immediatezza, alle necessità degli uffici (Corte dei Conti, Sez. Giur. Campania, sent. n. 107/2025); vi rientrano, pertanto, quelle caratterizzate dai requisiti della non programmabilità, dell'imprevedibilità e dell'indifferibilità.

Orbene, dalla disamina del conto giudiziale reso dall'eonomo Ferriccioni non appaiono conformi a tali principi i buoni 1, 4, 15 del 2022, riguardanti pagamenti del lavaggio di tovaglie utilizzate per lo svolgimento di un corso per *sommelier*, già programmato dall'Ente con determina n. 105/2020; inoltre, il buono n. 1 del 25/1/2022 afferisce a spesa sostenuta nel 2021, con conseguente violazione dei principi di annualità e di competenza economica della spesa, recepiti dal regolamento economale (art. 32, comma 3).

Ugualmente, non rispettano il principio di competenza economica i buoni n. 2/22 per "*acquisto di materiale per centro vaccinale*" e n. 7/22

per "pasto offerto al relatore della conferenza 'Vivere con il terremoto', per il quale manca anche lo scontrino fiscale.

I buoni 16 e 17 del 2022, inerenti all'acquisto di generi alimentari per l'accoglienza dei partecipanti al progetto "Summer School Living with earthquakes", afferiscono a spese programmate con determina n. 174 del 19/7/2022 e, dunque, non erano correttamente sostenibili mediante l'utilizzo della cassa economale.

I buoni d'ordine nn. 11-27-28-29-40-31-38-41-42 concernono spese per missioni, che avrebbero dovuto essere anticipate e non rimborsate; per i buoni 11-38-42 viene anche rilevata una documentazione incompleta.

6. Il magistrato istruttore ha, pertanto, concluso con la richiesta di pronunciamento del Collegio sulle illustrate criticità, che impedirebbero di dichiarare regolare il conto reso dall'economista Ferriccioni per l'anno 2022 e di procedere al discarico in favore dell'agente contabile.

7. Con memoria datata 18/3/2026, l'economista ha riferito che il ritardo nella trasmissione del conto giudiziale era stato determinato da altri adempimenti urgenti e complessi, cui si era dovuto far fronte agli inizi dell'anno 2023.

Relativamente al rilievo concernente il mancato rispetto del termine bimestrale, previsto dall'art. 8 del Regolamento economale, per richiedere il rimborso delle somme anticipate, la Ferriccioni, pur ammettendo l'inadempienza, ha sottolineato il ruolo di assoluta marginalità delle spese sostenute con il fondo economale rispetto a

quelle complessive del Comune.

Per quanto riguarda il rilievo inerente al non corretto tracciamento tra le partite di giro di tutte le somme destinate al fondo economale, con conseguenti prelevamenti diretti dagli ordinari capitoli di spesa, anziché dal pertinente capitolo delle partite di giro, l'economo ha ammesso l'irregolarità, comunicando l'adozione, per il futuro, delle opportune misure correttive.

In proposito, l'economo ha precisato che per l'esercizio finanziario 2022 la complessiva disponibilità del fondo economale, risultata concretamente pari ad € 1.858,84, ha trovato, comunque, piena capienza nello stanziamento complessivo di € 5.000,00, di cui al capitolo di spesa n. 29800 ed a quello di entrata n. 7200 del bilancio pluriennale 2022-2024.

La tardiva restituzione dell'anticipazione oltre il termine del 31/12/2022 era dipesa dalla chiusura della Tesoreria comunale a partire dal 16 dicembre 2022, circostanza che aveva impedito le operazioni contabili oltre tale data.

Relativamente ai buoni 11, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 41 e 42, riguardanti spese per missione, che, in base al Regolamento economale, avrebbero dovuto essere anticipate, anziché rimborsate, l'economo ha chiarito che trattavasi di spese per pedaggi autostradali o per rifornimenti di carburante, in occasione delle trasferte del gruppo di Protezione civile, recatosi a Senigallia durante l'emergenza susseguente agli eventi alluvionali del settembre 2022.

In ordine ai buoni 4, 15, 16 e 17, per i quali il magistrato istruttore

ha segnalato che trattavasi di spese non caratterizzate dai requisiti dell'imprevedibilità e dell'urgenza, l'economista ha evidenziato che esse erano, comunque, di modico valore e rientranti nelle finalità istituzionali del Comune.

8. All'odierna udienza, il P.M., pur ritenendo fondati e condivisibili i rilievi prospettati dal magistrato istruttore, ha osservato che le criticità segnalate sono di natura essenzialmente formale, non avendo causato sostanziali ammanchi di cassa; pertanto, ha concluso per la dichiarazione d'irregolarità del conto, senza addebiti a carico dell'agente contabile Ferriccioni.

## DIRITTO

1. Preliminarmente, appare utile richiamare la disciplina normativa e gli orientamenti giurisprudenziali in materia di resa del conto.

A tal proposito, questa Sezione ha, più volte, evidenziato che:

*“Il fondamento costituzionale dell'obbligo della resa del conto e del conseguente giudizio va rinvenuto innanzitutto nelle disposizioni dell'art. 81, dell'art. 97 e degli artt. 100 e 103 della Costituzione, da cui si evince che tale obbligo è stato configurato dal legislatore quale istituto di garanzia della correttezza e della trasparenza delle pubbliche gestioni, sotto il profilo della tutela dell'interesse oggettivo alla regolarità delle gestioni finanziarie e patrimoniali.*

*Requisito essenziale del giudizio di conto è quello della sua necessità, ragion per cui nessun agente contabile, che abbia comunque maneggio di denaro o di valori di proprietà dell'ente pubblico, può sottrarsi all'adempimento di tale fondamentale dovere. [...] Più di recente, il codice di giustizia contabile ha*

*ribadito che la Corte dei conti ha giurisdizione sui giudizi di conto (art. 1) e che essa giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalle leggi (art. 137).*

*Con riguardo all'Economo, va evidenziato che esso rientra indubbiamente nella nozione generale di agente contabile, desumibile dall'art. 178 del R.D. n. 827/1924 e dall'art. 74 del R.D. n. 2440/1923.*

*Quanto alla gestione economale, le relative spese, secondo la giurisprudenza consolidata, costituiscono deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti, essendo, in linea di massima, volte a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature ed ai materiali di consumo, occorrenti per il funzionamento della struttura amministrativa.*

*Detta peculiare modalità di approvvigionamento e di spesa trova fondamento nei principi generali in materia di amministrazione e contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nell'esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso alle ordinarie procedure contabili potrebbe costituire un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell'azione amministrativa.*

*Sul piano contabile, mentre l'ordinario procedimento di spesa inizia con l'assunzione dell'impegno e la prenotazione sul corrispondente capitolo di bilancio (quest'ultima relativamente agli Enti aventi contabilità finanziaria di carattere autorizzatorio, mentre per gli Enti pubblici con contabilità economica si fa riferimento al c.d. budget), la procedura di spesa economale inizia, invece, con un pagamento disposto direttamente dall'agente contabile (nei limiti delle disponibilità ad esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare*

*di bilancio – budget per gli enti con contabilità economica), che viene poi ratificato dal responsabile del Servizio Finanziario, con imputazione al bilancio e riconduzione all'impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale.*

*Dal carattere anticipatorio (e sostanzialmente derogatorio) della gestione economale discende la necessità che le amministrazioni pongano a disposizione dell'economo fondi limitati, al fine di provvedere, in conformità alle richieste dei singoli uffici, a spese minute ed indifferibili, salva la verifica del buon fine delle medesime.*

*La gestione economale costituisce, dunque, una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, ragion per cui l'economo, quale agente contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione con le finalità per le quali erano state disposte le anticipazioni.*

*Ciò premesso, va affermata l'irregolarità delle spese economali, allorquando esse non siano previste dal regolamento di contabilità e/o economale o non siano riconducibili a finalità istituzionali dell'Ente o siano state effettuate in carenza dei relativi presupposti" (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, Sez. Marche, sentenza n. 41/2024).*

**2.** *Ciò premesso, esaminati il conto e la documentazione ad esso allegata, il Collegio rileva che, pur risultando confermate le criticità, sotto il profilo formale, segnalate dal magistrato istruttore in ordine alla gestione dell'economo Ferriccioni Bernarda per l'esercizio finanziario 2022, dalle stesse non sono, tuttavia, scaturiti (come anche sottolineato*

in udienza dal P.M.) concreti pregiudizi per le finanze del Comune di Falerone.

Peraltro, l'agente contabile, nella memoria depositata per l'odierna udienza, ha comunicato l'adozione di misure idonee a consentire, per il futuro, il corretto tracciamento della movimentazione di tutte le somme inerenti alla gestione economica, da effettuarsi attingendo soltanto dal pertinente capitolo delle partite di giro, anziché mediante prelevamenti diretti sugli ordinari capitoli di spesa.

Per quanto riguarda le spese segnalate dal magistrato istruttore come irregolarmente effettuate, il Collegio, pur condividendo i rilievi formulati, ai quali l'economista è tenuto ad uniformarsi per il futuro, osserva che da esse non sono, tuttavia, derivati concreti danni patrimoniali per il Comune di Falerone.

3. Conclusivamente, il Collegio reputa che, ferma restando la pronuncia di parziale irregolarità del conto, non vi sia luogo ad addebiti a carico dell'economista Ferriccioni Bernarda.

4. L'accertata irregolarità soltanto formale del conto induce alla compensazione delle spese processuali.

#### PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando, dichiara la parziale irregolarità del conto giudiziale n. 60183, reso per l'esercizio finanziario 2022 da **Ferriccioni Bernarda**, in qualità di economista del Comune di Falerone (FM), senza, tuttavia, addebiti a carico del medesimo agente contabile.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Federico Lorenzini

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 05.05.2026  
Il funzionario amministrativo  
dott.ssa Susanna Ciarapica  
(firmato digitalmente)